



Tribunale Ordinario di Ragusa

Il giudice,

esaminati gli atti del presente procedimento;

rilevato che i debitori istanti [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) hanno depositato (tramite l'OCC Commercialisti di Ragusa) ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;

ritenuto che appare sussistere la competenza di questo Tribunale, poiché i debitori istanti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 67, comma 2, CCII) sono stati riportati nel ricorso o depositati in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 68, comma 2, CCII), la relazione dell'OCC contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

ritenuto che la proposta appare prima facie ammissibile, in quanto (salva eventuale diversa valutazione, anche all'esito delle osservazioni dei creditori):

- i debitori istanti appaiono qualificabili come consumatori, trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), CCII);

- i debitori istanti appaiono versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

- non appaiono ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori istanti (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode);

P.Q.M.

1) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

2) dispone che la proposta e il piano siano comunicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro trenta giorni, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC

indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

3) avvisa i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

4) dispone che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentiti i debitori istanti, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

5) dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti [REDACTED] e [REDACTED];

6) dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti [REDACTED] e [REDACTED] fino alla conclusione del procedimento;

7) fissa per l'eventuale omologa del piano l'udienza del 31/1/2024, ore 10.30.

Si comunichi.

Ragusa, 21 ottobre 2023.

IL GIUDICE
dott. Carlo Di Cataldo